



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/128/CU1/C1

DISEGNO DI LEGGE RECANTE RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (A.S. 1577)

Punto 1) O.d.g – Conferenza Unificata

Il disegno di legge in esame contiene prevalentemente deleghe al Governo per l’emanazione di decreti legislativi finalizzati ad innovare la pubblica amministrazione attraverso la riorganizzazione dell’amministrazione statale, la riforma della dirigenza, la definizione del perimetro pubblico, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la semplificazione delle norme e delle procedure amministrative. Le disposizioni che, al contrario, non contengono specifiche deleghe, ma hanno segnatamente l’obiettivo di accelerare lo svolgimento delle procedure amministrative e di limitare il ricorso a “ravvedimenti” da parte delle amministrazioni procedenti, intervengono sulla disciplina relativa al silenzio-assenso e all’autotutela amministrativa.

Complessivamente, gli oggetti trattati sembrano riconducibili ad ambiti di competenza legislativa statale, esclusiva (si vedano in particolare gli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9) o concorrente (si vedano in particolare gli artt. 6, 10, 13, 14, 15). Non di meno le disposizioni previste, che hanno in larga parte come destinatarie le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, incidono sull’organizzazione e le modalità di svolgimento delle relative attività.

Gli interventi normativi proposti **sul lavoro pubblico** richiedono una attenta analisi non solo sotto il profilo strettamente giuridico ma, e soprattutto, al fine di valutarne gli effetti concreti di miglioramento della funzionalità e dell’efficienza della pubblica amministrazione.

La predisposizione di un organico progetto di riforma della dirigenza pubblica e più in generale del lavoro pubblico, è stata condivisa dalle Regioni nella fase di elaborazione dell’Accordo Italia semplice nei suoi obiettivi generali legati alla necessità di realizzare il “sistema della pubblica amministrazione”, in grado di abbattere gli steccati esistenti fra i singoli “compartimenti” e figli di una visione rigida e spezzata dell’agire pubblico.

Una riforma basata su principi generali, chiari ed omogenei per tutta la PA, e regolata in modo armonico dalla legislazione statale, dalla contrattazione collettiva e, per gli ambiti di competenza, dalla normativa regionale, integrata dai rispettivi strumenti di regolamentazione organizzativa propri dei livelli di autonomia costituzionalmente riconosciuti, risulterebbe un approccio nuovo, certamente semplificato e facilmente condivisibile nei diversi ambiti in cui dovrà essere attuata.

Tuttavia, **il disegno di legge** - che contiene aspetti di significativa violazione delle competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni - **non corrisponde ai condivisi obiettivi fissati dal Protocollo “Italia semplice”**. Aspetti che, se sottovalutati o non adeguatamente trattati, rischiano da un lato di inficiare nella loro fattibilità gli obiettivi di riforma e dall’altro di ingenerare ulteriore

confusione e incertezza nel sistema pubblico con un conseguente aumento della burocratizzazione e del formalismo a scapito dell'efficienza e dell'efficacia.

Per queste ragioni, le Regioni non possono condividere il progetto di riforma che necessita di modifiche sostanziali nei principali punti relativi alla dirigenza ed in particolare agli aspetti del reclutamento, del conferimento degli incarichi, del ruolo unico della dirigenza e del sistema informativo a questo connesso.

In particolare, **rilevando l'assoluta necessità di proseguire nel confronto tecnico e politico sul disegno di legge, anche in relazione al dibattito che sta maturando in seno alla Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica, le Regioni ritengono essenziale, che già in questa fase, sia modificato il testo del disegno di legge nei seguenti punti:**

1. Previsione di una norma che, ferma restando la condivisione di fasi unificate e condivise per le procedure concorsuali, garantisca la specifica autonomia delle Regioni nei casi di specifiche e urgenti esigenze nel reclutamento e nel conferimento degli incarichi dirigenziali;
2. Inserimento di una specifica clausola di esclusione per il conferimento degli incarichi di posizione apicale (direttori generali) in quanto chiamati in via principale all'attuazione degli indirizzi degli organi politici;
3. Forte semplificazione del ruolo della Commissione nazionale, non prevedendo il suo intervento nelle procedure di affidamento/valutazione degli incarichi. La Commissione potrà certamente agire come sede di elaborazione e condivisione dei principi generali per l'affidamento degli incarichi dirigenziali per tutti gli enti della Repubblica, anche procedendo al monitoraggio e alla creazione di una banca dati nazionale, ma non dovrà esprimere pareri vincolanti né concedere autorizzazioni. In questo modo non solo si vanificherebbe completamente l'autonomia degli enti regionali ma soprattutto si perderebbe in funzionalità.

Il complesso degli interventi normativi in tema di **semplificazione e razionalizzazione delle amministrazioni**, di cui negli ultimi anni si è fatto frequentemente carico il legislatore statale, viene ricondotto, per oramai consolidata giurisprudenza costituzionale, alla “*determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni*” di cui all'articolo 117, comma secondo, lett. m), della Costituzione. La Corte fa ricadere in tale ambito le norme di semplificazione amministrativa, quali quelle sull'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in quanto “*anche l'attività amministrativa, [...] può assurgere alla qualifica di 'prestazione' (quindi, anche i procedimenti amministrativi in genere), della quale lo Stato è competente a fissare un 'livello essenziale' a fronte di una specifica pretesa di individui, imprese, operatori economici ed, in generale, di soggetti privati*” (sentt. nn. 207 e 203 del 2012; sent. n. 121 del 2014).

Vale la pena a tale riguardo richiamare l'attenzione su un ulteriore dato a conferma dell'orientamento della Consulta circa la titolarità del legislatore statale a varare norme, che tutte le amministrazioni sono chiamate ad osservare, aventi la precipua finalità di accelerare e semplificare le procedure amministrative. Il progetto di revisione costituzionale, che ha da poco concluso l'esame in Senato, vede attribuita in via esclusiva al legislatore statale la fissazione delle norme in

materia di procedimento amministrativo¹. Da ciò dovrà farsi discendere l'applicazione diretta anche alle regioni dell'intero complesso di norme contenute nella legge n. 241/1990.

Tale impostazione comporta per le regioni una restrizione dell'autonomia legislativa che interessa tutti gli ambiti di competenza propri, sebbene una lettura coerente con l'eliminazione dal testo costituzionale della competenza di tipo "concorrente" imponga di **considerare tale potestà statale, non prevista nel testo vigente dell'articolo 117, come "limitata" alle norme tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale**. Ciò appare altresì coerente con quanto già sostenuto dalla Corte costituzionale in vigenza dell'attuale riparto costituzionale, e cioè che *"il procedimento amministrativo non è una vera e propria materia, atteso che lo stesso, in relazione agli aspetti di volta in volta disciplinati, può essere ricondotto a più ambiti materiali di competenza statale o regionale entro i quali la disciplina statale regola in modo uniforme i diritti dei cittadini nei confronti delle pubbliche amministrazioni"* (sent. n. 401/2007).

Non è in dubbio che tale orientamento produca l'effetto di relegare la competenza regionale sulla disciplina dei procedimenti amministrativi, connessi agli ambiti di competenza propri, ad una posizione di "sudditanza" rispetto alle norme stabilite dal legislatore statale laddove finalizzate a regolare in modo uniforme i diritti dei cittadini nei confronti delle amministrazioni.

Le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame, in quanto incidono sulla regolamentazione delle attività svolte da ciascun ente, sono potenzialmente capaci di limitare l'esercizio delle prerogative legislative regionali poiché i contenuti dei futuri decreti delegati avranno l'effetto di condizionare, nei modi e nei fini, il contenuto delle future regolamentazioni regionali ogni qualvolta andranno a toccare profili procedurali ed organizzativi (si vedano in particolare le norme contenute negli artt. 1, 3 e 4).

Tuttavia, se questo è vero, è altrettanto utile sottolineare come molte delle disposizioni in esame, specie quelle che contengono criteri di delega, **risultino talvolta eccessivamente generiche. Tale genericità rende difficile sottoporre la proposta ad una precisa valutazione circa l'impatto che le successive norme potranno determinare sull'autonomia legislativa costituzionalmente riservata alle regioni**. Per tali ragioni e per il forte impatto che le future discipline avranno sullo svolgimento in concreto delle attività amministrative in ciascun ente, sono indispensabili nella fase di adozione dei decreti legislativi procedure che consentano alle regioni di svolgere idonee valutazioni. Anche in quest'ottica, sarebbe auspicabile prevedere l'intesa in luogo del parere della Conferenza Unificata, tutte le volte che nel ddl si prevede l'adozione dei decreti.

Tale esigenza appare indispensabile nel testo in esame con riferimento a:

- L'art. 1, comma 7;
- L'art. 2, comma 2;
- L'art. 4, comma 2;

¹ Ai sensi dell'Articolo 117, comma secondo, lettera g), secondo periodo, della Costituzione, come proposto nel disegno di legge costituzionale AC 2613, lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di *"norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale"*.

- L'art. 6 (dove non è previsto alcun coinvolgimento dei livelli territoriali)
- L'art. 10, comma 2;
- L'art. 12, comma 4

Affinché il testo in esame risponda pienamente al principio della leale collaborazione, che deve ispirare una legislazione destinata, come in questo caso, ad incidere sia sulla sfera di autonomia legislativa regionale, che in generale su quella organizzativa di ciascun ente, è opportuno che il processo di riforma avviato si coordini con quanto di recente stabilito all'art. 24 del d.l. n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014. Va infatti ricordato che il d.l. n. 90/2014 dedica agli interventi *urgenti* di semplificazione un intero titolo e all'“*Accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi della pubblica amministrazione*” il Capo I. L'art. 24², che lo apre, costituisce il punto di approdo del lungo lavoro svolto in Conferenza Unificata sui temi della semplificazione, tra Governo, Regioni e Autonomie locali, dal 2012 ad oggi.

Le disposizioni dell'art. 24 infatti istituzionalizzano un metodo fondato sulla massima collaborazione tra tutti i livelli di governo sui temi della semplificazione amministrativa. La norma prevede infatti di proseguire le attività nel solco tracciato a partire dall'Accordo del 10 maggio 2012, a seguito del quale venne istituito il *Tavolo interistituzionale per la semplificazione*, che, articolato in gruppi di lavoro per materia, ha ottenuto alcuni apprezzabili risultati di semplificazione. Le tante attività poste in essere sono state svolte anche grazie al supporto del *Comitato per la misurazione degli oneri amministrativi*, istituito ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 112/2008, che rappresenta un'altra importante sede di collaborazione multilivello, incardinata anch'essa presso la Conferenza Unificata.

L'art. 24 citato, facendo tesoro dell'esperienza precedente, dunque, stabilisce che entro il 31 ottobre 2014 il Consiglio dei ministri approvi, previa intesa con la Conferenza unificata, un'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017. L'Agenda, che dovrà contenere “*le linee di indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali e il cronoprogramma per la loro attuazione*”, contempla, altresì, la sottoscrizione di accordi e intese in Conferenza Unificata proprio al fine di coordinare le amministrazioni interessate nelle iniziative e nelle attività di semplificazione, nonché di proseguire nell'attuazione condivisa delle misure contenute nel d.l. n. 5/2012 (decreto Semplifica-Italia). A tali fini, la norma prevede di istituire, tramite accordo, un Comitato interistituzionale che avrà presumibilmente funzioni di coordinamento e monitoraggio delle attività previste dall'Agenda e dagli accordi.

Si ritiene utile sfruttare al meglio le previsioni contenute nel suddetto art. 24 anche per l'adozione dei decreti previsti nel disegno di legge in esame e per l'attuazione e il monitoraggio delle iniziative ivi contemplate, a partire dalle diverse ricognizioni che terranno occupate le amministrazioni pubbliche nel futuro imminente. Ciò al fine di assicurare l'utilizzo di metodologie comuni atte a garantire maggiore uniformità in relazione ai risultati attesi, perseguendo, in concreto, una logica unitaria quanto agli interventi di semplificazione amministrativa cui, tra le altre, è preordinata la riforma proposta.

² L'articolo 24 reca disposizioni in tema di Agenda per la semplificazione, Comitato interistituzionale per la semplificazione e standardizzazione della modulistica per la presentazione delle istanze alle pubbliche amministrazioni.

ARTICOLO 1 (ACCELERAZIONE E SEMPLIFICAZIONE NEI SERVIZI PERI CITTADINI E LE IMPRESE)

Al comma 3 le parole “quattro mesi” sono sostituite con le parole “*sei mesi*”

Al comma 7 le parole “acquisizione del parere” sono sostituite con le parole “*previa intesa*”

Al comma 8 alla fine del comma inserire le seguenti “*con le stesse procedure di cui al comma precedente*”

MOTIVAZIONE

Si chiede di ampliare il termine di cui al comma 3 per agevolare l’attuazione da parte delle Regioni degli adempimenti previsti.

Si chiede di prevedere l’intesa sui decreti delegati.

ARTICOLO 2 (CONFERENZA DEI SERVIZI)

Al comma 1, si propone di sostituire le parole “dodici mesi” con “***tre mesi***” come termine per l’adozione del Decreto Legislativo da parte del Governo.

Al comma 1, lettera b): se ne propone la **soppressione**, qualora l’espressione “*istruttoria pubblica*” sia diretta a consentire la partecipazione dei privati al di fuori dei limiti individuati dall’attuale art. 14 ter e di quelli individuati dalla giurisprudenza, in quanto si snaturerebbe la conferenza, che rappresenta un modulo procedimentale semplificato a disposizione delle P.A.

Al comma 2 le parole “acquisizione del parere” sono sostituite con le parole “***previa intesa***”

MOTIVAZIONE

Si ritiene opportuno in relazione al comma 1 ridurre il termine per l’approvazione dei decreti delegati.

E’ stata richiesta l’intesa della Conferenza Unificata in luogo del parere.

ARTICOLO 3 (SILENZIO ASSENSO TRA AMMINISTRAZIONI)

Ipotesi a) **sopprimere il comma 4.**

Ipotesi b) riformulare il comma 4 nel seguente modo: *“Nei casi in cui disposizioni del diritto dell’unione europea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi, il provvedimento adottato dall’amministrazione procedente tiene luogo di tale provvedimento.”*

MOTIVAZIONE

La normativa comunitaria non stabilisce procedure amministrative ma pone obblighi di tutela, obiettivi ecc. Tuttavia, anche ove fosse indicata la necessità di un provvedimento espresso, la disposizione di cui al comma 4 dell’art. 3 non disciplina la natura dell’atto finale rivolto al cittadino/impresa, ma solo quella del parere reso da un’amministrazione all’altra, che è quella procedente che rilascia l’atto finale. Se ne chiede quindi la soppressione ovvero in via subordinata la riformulazione.

ARTICOLO 4 (SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' E SILENZIO ASSENSO)

Riformulare il primo comma come segue: ***“Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, articolati per settori omogenei, per la classificazione dei procedimenti secondo le tipologie elencate all’art.12, comma 4 del DL 5/2012, sulla base dei principi e criteri desumibili dagli stessi articoli, dei principi del diritto europeo, relativi all’accesso alle attività di servizi e principi di ragionevolezza e proporzionalità”.***

Al comma 2 sostituire le parole “acquisizione del parere” con le parole ***“previa intesa”***.

MOTIVAZIONE

L’art. 4 sembra non coordinarsi per nulla con tutta la normativa precedente in materia di liberalizzazioni ed appare di difficile nonché incerta applicazione. In primo luogo non ha un ambito delimitato (materie di competenza statale o anche regionale; legislazione dei settori economici o anche altro) per cui è di difficile attuazione.

Non è chiara, inoltre, la natura che avrebbe il decreto di individuazione dei procedimenti di SCIA. Sembra di natura ricognitiva (sia dalla formulazione della norma “precisa individuazione” che dalla relazione) ma la formulazione non lo chiarisce. Più corretto sarebbe richiamare le categorie procedurali dell’art. 12, comma 4 del DL 5/2012 (autorizzazione, SCIA asseverata, SCIA semplice, mera comunicazione e attività del tutto libera). Pertanto, si propone la riformulazione del comma.

ARTICOLO 6 (REVISIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE,
PUBBLICITÀ E TRASPARENZA)

Al comma 1 dopo le parole “presente legge” inserire le seguenti ***“previa intesa in sede di Conferenza Unificata”***

MOTIVAZIONE

Si rende necessario prevedere l'intesa anche in ragione delle previsioni di cui ai commi 60 e 61 della Legge 190/2012.

ARTICOLO 7 (RIORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO)

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3bis. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano restano ferme le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali, nonché per la Regione Valle d'Aosta restano ferme le attribuzioni del Presidente della Regione in materia di funzioni prefettizie, in conformità a quanto disposto dagli Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.”.

MOTIVAZIONE

Con riferimento specifico alle particolarità degli ordinamenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, si rende necessario chiarire la non applicabilità di alcune disposizioni contenute nell'articolo 7, concernenti “l'eventuale assorbimento del Corpo forestale dello Stato” in altre Forze di Polizia e la riorganizzazione, anche nel numero, delle Prefetture UTG.

ARTICOLO 8 (DEFINIZIONI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

Al III comma, dopo le parole “in vigore della presente legge” sono inserite le seguenti “ *previa intesa in sede di Conferenza Unificata*”.

MOTIVAZIONE

Si chiede di prevedere l'intesa in sede di Conferenza Unificata sul dpcm ricognitivo di cui al comma 3.

Sostituire la lett. a) con la seguente: “a) riduzione del diritto annuale a carico delle imprese, secondo un criterio di progressività commisurata alla tipologia ed alla capacità contributiva dell’impresa, tenendo conto della sostenibilità finanziaria in ordine alle funzioni e ai compiti assegnati, come ridefiniti ai sensi della seguente lettera c)”;

MOTIVAZIONE

La disposizione è in palese contraddizione con quella da poco approvata (art.28 del D.L. n.90 conv. in L. 11 agosto 2014, n.114) che prevede, a regime, ovvero a decorrere dall'anno 2017, il taglio del 50 per cento del diritto annuale. Il diritto annuale rappresenta per le singole CCIAA circa il 70% delle entrate complessive. Eliminando tale fonte di finanziamento - senza indicare alcuna fonte (anche parzialmente) sostitutiva - la prospettata riforma trasformerà gli enti camerali in soggetti praticamente privati di risorse, con inevitabili conseguenze sulla loro autonomia finanziaria e sull’esercizio delle funzioni che verranno ridefinite.

L’emendamento proposto muove invece nel solco dell’approccio contenuto nel D.L. convertito, prevedendo un criterio che superi quello del “taglio lineare” in direzione della differenziazione e della proporzionalità, tanto più giustificate dal fatto che il diritto annuale è un tributo che si applica sia in misura fissa che in misura proporzionale al fatturato dell’impresa.

Alla lett. b) dopo le parole “del territorio,” inserire le seguenti: “sul grado di omogeneità del tessuto socio-economico che vi insiste”; alla fine del periodo dopo la parola “imprese” inserire le seguenti: “, prevedendo che le nuove circoscrizioni siano individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”;

MOTIVAZIONE

In considerazione della profonda interconnessione tra le funzioni camerali e quelle delle Regioni in materia di promozione dell’economia, occorrerebbe che **nei principi enunciati dalle lettere b) e c)** risaltasse il ruolo della Regione sia nell’orientamento dei parametri che indirizzeranno la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali che nella rimodulazione delle funzioni di promozione del territorio e dell’economia locale.

Alla lett. c): sostituire la parola “riduzione” con la seguente: “ridefinizione”; dopo le parole “gli ambiti di attività nei quali svolgere” inserire il seguente periodo: “, in raccordo con lo Stato e la Regione per quanto di rispettiva competenza,”

MOTIVAZIONE

Valgono le stesse motivazione già espresse per la lettera b).

Cassare la lettera d).

MOTIVAZIONE

Il Registro delle imprese è il più importante strumento conoscitivo e certificativo in ambito giuridico-economico, anche grazie all'operato del sistema camerale. Se venisse incamerato dal MiSE, dato che un'amministrazione centrale è strutturalmente inadatta alla gestione di siffatto strumento, si paventano ricadute negative per la funzionalità e la fruibilità del registro; del resto la stessa norma sembra ammetterlo, laddove prevede che il Ministero debba avvalersi di "amministrazioni competenti a livello territoriale". Un intervento necessario sarebbe al contrario rendere gratuito l'accesso ai dati da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Alla lett. e) cassare le parole "riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali";

MOTIVAZIONE

Si ritiene improprio far leva sulla riduzione del numero dei componenti per raggiungere lo scopo del contenimento della spesa: basta proseguire nell'opera di taglio dei gettoni e delle indennità. Il numero attuale dei componenti degli organi è dettato in funzione della rappresentanza della pluralità dei settori economici, nonché della più ampia partecipazione; c'è già un precedente che depone per l'incongruenza del tentativo di riduzione del numero dei membri applicato alle Giunte camerali, eseguito ai sensi del DL 78/2010 (*"non superiore a 5"*) e subito rientrato per effetto della L.180/2011 "Statuto delle imprese". Avere una Giunta di soli 5 membri avrebbe significato, nei fatti, escludere dal governo camerale alcuni importanti settori economici (turismo, trasporti, credito e assicurazioni, servizi).

Alla lett. f) dopo le parole "il mantenimento dei livelli occupazionali" inserire le seguenti ***"e previdenziali in essere"***

MOTIVAZIONE

Si rappresenta la necessità di tener presente le peculiarità delle CCIAA della Regione Siciliana

Al comma 2 sostituire le parole "previa acquisizione del parere" con ***"previa intesa"***.

MOTIVAZIONE

La delega per la precedente riforma (art.53 L. 99/2009) prevedeva la "proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

Nella previsione attuale, oltre a mutare l'individuazione del Ministro proponente, si attenua ingiustificatamente il ruolo delle Regioni.

SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 10 COME DI SEGUITO RIFORMULATO:

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) istituzione del sistema della dirigenza pubblica attraverso la predisposizione di un albo unico articolato in sezioni con riferimento rispettivamente alla dirigenza statale, alla dirigenza regionale, alla dirigenza degli enti locali ed ai segretari comunali e provinciali, i cui criteri di predisposizione e gestione sono definiti dal Dipartimento della funzione pubblica previa intesa in Conferenza Unificata; gestione operativa dell'albo unico da parte del Dipartimento della funzione pubblica;

b) individuazione di requisiti minimi omogenei di accesso alla qualifica dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 8;

c) individuazione di modalità omogenee di reclutamento con definizione di requisiti e criteri di selezione ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale:

- corso-concorso: cadenza e numero di posti definiti in relazione al fabbisogno delle pubbliche amministrazioni; esclusione di graduatorie di idonei nel concorso di accesso al corso-concorso; immissione in servizio dei vincitori del corso-concorso come funzionari, con obblighi di formazione, per i primi quattro anni, con possibile riduzione del suddetto periodo in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero; successiva immissione in ruolo previo superamento di un esame;
- concorso: cadenza e numero di posti definiti in relazione al fabbisogno delle pubbliche amministrazioni; esclusione di graduatorie di idonei; assunzione a tempo determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato previo esame di conferma, dopo il primo triennio di servizio, da parte di una specifica commissione nominata dall'Ente interessato e composta da membri dotati della necessaria competenza ed indipendenza, con possibile riduzione della durata in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero; risoluzione del rapporto di lavoro, con eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario, in caso di mancato superamento dell'esame di conferma;
- facoltà di avvalimento della Scuola nazionale dell'amministrazione per i bandi e la gestione dei corsi-concorso e dei concorsi con riforma della suddetta Scuola per adeguarne l'ordinamento a tali nuove funzioni di servizio per tutta la pubblica Amministrazione;

d) definizione di obblighi formativi minimi e delle modalità del relativo adempimento presso la Scuola nazionale dell'amministrazione, presso scuole di formazione regionali e locali o presso istituzioni universitarie; coinvolgimento dei dirigenti di ruolo nella formazione dei futuri dirigenti, loro obbligo di prestare gratuitamente la propria opera intellettuale per le suddette scuole o per l'ente interessato per almeno due giornate all'anno, ove richiesto; adeguamento dell'ordinamento della Scuola nazionale dell'amministrazione alle funzioni attribuite, al carico di lavoro assegnato e alla metodologia didattica necessaria;

e) istituzione di una banca dati unica della dirigenza pubblica, costituita sulla base di informazioni tali da consentire, con riferimento a ciascuno dei dirigenti ricompresi nelle tre sezioni di articolazione dell'albo unico di cui alla lett. a), l'idonea conoscibilità da parte di tutte le pubbliche amministrazioni della storia formativa e professionale, delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti e di ogni altro elemento previsto dal formato standard di rilevazione che sarà

definito dal Dipartimento della funzione pubblica previa intesa in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

f) definizione, per il conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali, dei requisiti minimi necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali, con rilevanza in particolare delle attitudini, dei precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire; equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi;

g) conferimento degli incarichi secondo procedure trasparenti e aperte, dando priorità, ove esista la professionalità ricercata, alla dirigenza di ruolo dell'amministrazione interessata; previsione di una durata standard/minima degli incarichi dirigenziali, rinnovabili; definizione di presupposti oggettivi per la revoca, anche in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi, e della relativa procedura;

h) semplificazione del processo di valutazione dei risultati e sua appropriatezza rispetto all'ambito di attività proprio delle amministrazioni interessate; rilievo dei suoi esiti per il conferimento dei successivi incarichi dirigenziali; revisione delle fasce di merito; definizione dell'oggetto della valutazione con riferimento ai risultati conseguiti dalla struttura della quale il dirigente è responsabile, coerenti con gli obiettivi dell'amministrazione, ai comportamenti organizzativi e all'impatto finale degli interventi attivati; mancata differenziazione delle valutazioni dei dirigenti e dei dipendenti quale criterio di valutazione;

i) riordino delle disposizioni legislative relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale o disciplinare dei dirigenti, con limitazione della responsabilità dirigenziale alle ipotesi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; limitazione della responsabilità disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai dirigenti stessi e fissazione di sanzioni coerenti con la specificità del ruolo ricoperto;

l) tendenziale omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza pubblica, nei limiti delle risorse complessivamente destinate al relativo finanziamento ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti; definizione di limiti assoluti stabiliti in base a criteri oggettivi correlati alla tipologia dell'incarico; definizione della retribuzione di posizione in relazione a criteri oggettivi in riferimento all'incarico; definizione dell'incidenza della retribuzione di risultato in relazione al tipo di incarico, suo collegamento sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente; possibilità di ciascun dirigente di attribuire, fermo restando gli istituti contrattuali vigenti, un premio monetario annuale di eccellenza a non più di un decimo dei dirigenti suoi subordinati e a non più di un decimo dei suoi dipendenti, sulla base di criteri definiti nel rispetto della disciplina in materia di relazioni sindacali e nei limiti delle disponibilità dei fondi ad essa destinati; pubblicazione sul sito istituzionale dell'identità dei destinatari dei suddetti premi; definizione di criteri generali omogenei per la disciplina dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni;

m) collocamento in disponibilità dei dirigenti privi di incarico; disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità; loro diritto all'aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni ovvero nelle società

partecipate dalle amministrazioni pubbliche, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato, con sospensione del periodo di disponibilità; possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le suddette amministrazioni o presso enti privi di scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive.

2. Con riferimento in particolare alla dirigenza statale:

- a) inquadramento: istituzione di un ruolo unico dei dirigenti statali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in cui confluiscono i dirigenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie governative istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali; eliminazione della distinzione in due fasce; previsione, nell'ambito del ruolo, di sezioni per le professionalità speciali; introduzione di ruoli unificati anche per la dirigenza delle autorità indipendenti; in sede di prima applicazione, confluenza nei suddetti ruoli dei dirigenti di ruolo delle stesse amministrazioni; esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica; istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Commissione per la dirigenza statale, operante con piena autonomia di valutazione, i cui componenti sono selezionati con modalità tali da assicurarne l'indipendenza, con scadenze differenziate, sulla base di requisiti di merito e incompatibilità con cariche politiche e sindacali; previsione delle funzioni della Commissione, ivi compresa la verifica del rispetto dei criteri di conferimento o di mancata conferma degli incarichi, nonché dell'effettiva adozione e dell'effettivo utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della mancata conferma degli incarichi; attribuzione delle funzioni del Comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative ai dirigenti statali, alla suddetta Commissione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- b) modalità di accesso: fermo restando quanto disposto al comma 1, lettera c), cadenza annuale del corso-concorso, per un numero fisso di posti, definito in relazione al fabbisogno minimo annuale del sistema amministrativo statale; possibilità di reclutare, con il suddetto corso-concorso, anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti; possibilità degli organi costituzionali di reclutare il proprio personale con il suddetto concorso; previsione di sezioni speciali del corso-concorso per dirigenti tecnici; cadenza annuale del concorso per un numero di posti variabile, vale a dire per i posti disponibili nella dotazione organica e non coperti dal corso-concorso; possibilità di reclutare, con il suddetto concorso, anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti; possibilità degli organi costituzionali di reclutare il proprio personale con il suddetto concorso; affidamento alla Scuola nazionale dell'amministrazione dei bandi di concorso e della gestione dei corsi-concorsi e dei concorsi con possibilità della suddetta Scuola di avvalersi della collaborazione di scuole regionali e locali e di istituzioni universitarie, selezionate con procedure trasparenti;
- c) conferimento incarichi dirigenziali: fermo restando quanto disposto al comma 1, lettera f), conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione e approvati dalla Commissione di cui alla lettera a), anche sulla base dei criteri generali definiti dalle medesima Commissione; preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte della Commissione e successiva scelta da parte del soggetto nominante; valutazione di congruità successiva, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa Commissione; assegnazione degli incarichi con criteri che privilegino la maturazione di esperienze in amministrazioni

- differenti; parere vincolante della Commissione sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;
- d) durata degli incarichi: durata degli incarichi di tre anni, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facoltà di rinnovo degli incarichi senza procedura selettiva per una sola volta; regime di proroga degli incarichi nelle more del perfezionamento delle procedure di avviso pubblico;
 - e) dirigenti privi di incarico: fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera m), erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione di posizione maturata prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1;
 - f) retribuzione: fermo restando quanto disposto al comma 1, lettera l), definizione dell'incidenza della retribuzione di posizione in misura comunque non inferiore al trenta per cento del totale e dell'incidenza della retribuzione di risultato in misura comunque non superiore al quindici per cento; confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale;
 - g) disciplina transitoria: graduale riduzione del numero dei dirigenti ove necessario; confluenza dei dirigenti nel ruolo unico con proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti; definizione dei requisiti e criteri per il conferimento degli incarichi entro sei mesi dall'entrata in vigore del relativo decreto legislativo; disciplina del conferimento degli incarichi in modo da salvaguardare l'esperienza acquisita; riequilibrio dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni sulla base degli effettivi fabbisogni delle amministrazioni nazionali.

3. Con riferimento in particolare alla dirigenza regionale:

- a) albo unico: confluenza, nella sezione dedicata dell'albo unico di cui al comma 1, lettera a) dei dirigenti di ruolo nelle regioni, negli enti pubblici non economici regionali e nelle agenzie regionali, nonché della dirigenza amministrativa, tecnica e professionale, con esclusione della dirigenza medico-veterinaria e sanitaria, del Servizio sanitario nazionale; tendenziale riduzione del numero di dirigenti;
- b) modalità di accesso: fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera c), attribuzione alle regioni della predisposizione dei bandi e della gestione dei corsi-concorsi e dei concorsi a livello regionale per le amministrazioni territoriali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), previa intesa con le amministrazioni medesime;
- c) formazione: facoltà di adempimento degli obblighi formativi minimi presso la Scuola nazionale dell'amministrazione, presso scuole di formazione regionali e locali o presso istituzioni universitarie;
- d) conferimento incarichi dirigenziali: fermo restando quanto disposto al comma 1, lettera f), facoltà di conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti individuati tramite consultazione della banca dati di cui al comma 1, lettera e), previa verifica di mancanza di professionalità dirigenziale interna;
- e) dirigenti privi di incarico: fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera m), erogazione del trattamento economico fondamentale e della retribuzione di posizione già posseduta;

3bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, salvo l'obbligo da parte delle medesime all'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi ivi desumibili concernenti la regolamentazione del rapporto di lavoro della dirigenza regionale e provinciale.”.

4. Con riferimento in particolare alla dirigenza degli enti locali:

a) albo unico:

5. Con riferimento in particolare ai segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, in un'apposita sezione a esaurimento del ruolo dei dirigenti statali e soppressione del relativo Albo speciale; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo un determinato periodo di servizio, anche come funzionario, per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; per gli enti locali privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, facoltà di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, in luogo del segretario comunale, eventualmente attingendo nella sezione speciale; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire l'eventuale funzione di direzione apicale in via associativa.

6. Con riferimento al conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, definizione dei seguenti principi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: selezione unica per titoli, previo avviso pubblico, dei direttori generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale, effettuata da parte di una commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni, per l'inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza biennale, da cui le regioni devono attingere per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell'ambito di una rosa di candidati individuati e previo colloquio; sistema di verifica e di valutazione dell'attività dei direttori generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari, anche in relazione alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza e dei risultati del programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; decadenza dall'incarico e possibilità di reinserimento soltanto all'esito di una nuova selezione nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato decorsi ventiquattro mesi dalla nomina, o nel caso di gravi o comprovati motivi, o di grave disavanzo o di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità; selezione per titoli e colloquio, previo avviso pubblico, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari in possesso di specifici titoli professionali, scientifici e di carriera, effettuata da parte di commissioni regionali composte da esperti di qualificate istituzioni scientifiche, per l'inserimento in appositi elenchi regionali degli idonei, aggiornati con cadenza biennale, da cui i direttori generali devono obbligatoriamente attingere per le relative nomine; decadenza dall'incarico nel caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità. Disciplina di prima applicazione in attesa dell'attuazione a regime delle nuove disposizioni, che, per le nomine agli incarichi di direttore generale, stabilisca l'utilizzabilità degli elenchi regionali di cui al comma 3 dell'art. 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

7. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione dell'intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successiva-mente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

8. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

MOTIVAZIONE

Si chiede di sostituire l'articolo 10 in quanto non corrisponde agli obiettivi condivisi fissati dal Protocollo "Italia semplice". Si tratta di elementi, che, se sottovalutati o non adeguatamente trattati, rischiano da un lato di inficiare nella loro fattibilità gli obiettivi di riforma e dall'altro di ingenerare ulteriore confusione e incertezza nel sistema pubblico con un conseguente aumento della burocratizzazione e del formalismo a scapito dell'efficienza e dell'efficacia.

Al comma 3, dopo le parole “Presidente del Consiglio dei Ministri “inserire le seguenti “ *sentita la Conferenza Unificata*”.

Al comma 4, lett. a), occorre trovare una diversa e più opportuna copertura degli oneri che non produca effetti sperequativi tra Regioni i contrasto con l'art. 119, quinto comma, Cost. e la relativa normativa di attuazione.

MOTIVAZIONE

L'art. 11, comma 4, lett. a), stabilisce che per finanziare il fondo per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile presso enti e reparti del Ministero della difesa per gli anni 2015 e 2016 provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del FSC, programmazione 2014-2020.

A questo riguardo è bene considerare che in base all'art. 119, quinto comma, Cost. gli interventi perequativi degli squilibri economici in ambito regionale devono garantire risorse aggiuntive rispetto a quelle ordinarie ed essere rivolte a favore di aree territoriali determinate in base a criteri di differenziazione regionale (le cd. aree sottoutilizzate). Il rispetto del "*principio di tipicità delle ipotesi e dei procedimenti attinenti alla perequazione regionale*" enucleato dalla Corte costituzionale a partire dalla sent. 176/2012, impone al legislatore statale di osservare, come normativa di attuazione costituzionale, l'art. 16, comma 1, lett. d), della legge 42/2009 in materia di federalismo fiscale, secondo il quale "*l'azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale a sostegno delle aree sottoutilizzate si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione*". In ulteriore specificazione dei principi della richiamata legge 42 il d.lg. 88/2011 stabilisce che la politica di riequilibrio economico e sociale è perseguita prioritariamente con le risorse del FSC e con i finanziamenti a finalità strutturale dell'UE "*e i relativi cofinanziamenti nazionali*" (art. 2, comma 1). In mancanza di ogni indice da cui possa trarsi la conclusione che le risorse in tal modo rifinalizzate siano esclusivamente indirizzate a favore dei medesimi territori cd. sottoutilizzati e con le medesima chiave percentuale di riparto previsto dall'art. 1, comma 6, della legge 147/2013 la copertura prevista da detta disposizione del ddl, in ragione della sproporzionata e irragionevole incidenza degli oneri sul territorio nazionale, appare produrre un inammissibile effetto sperequativo.

Modifiche all'articolo 13:

Sostituzione della lettera b) del comma I come di seguito riformulata:

b) revisione delle modalità di espletamento dei concorsi pubblici; gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali da parte delle province o degli enti individuati in applicazione della legge 7 aprile 2014, n. 56; definizione di limiti assoluti e percentuali, in relazione al numero di posti banditi, per gli idonei non vincitori; riduzione dei termini di validità delle graduatorie;

Inserimento delle seguenti ulteriori lettere:

h) applicazione alle Regioni della normativa statale che dispone eventuali proroghe di graduatorie di concorso solo in caso di recepimento da parte delle medesime;

i) istituzione di una sede permanente di confronto fra rappresentanti del governo, delle regioni e degli enti locali, e, per quanto di competenza, dell'ARAN, con il fine di garantire interpretazioni corrette, appropriate e basate sulla piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con riferimento alle disposizioni legislative riguardanti il personale delle regioni, del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali.

Al comma IV sostituire le parole “previa acquisizione del parere” con le seguenti “*previa intesa*”

Dopo la lettera g) inserire la seguente h) :

h) L'esercizio della delega nella materia di cui alla presente lettera è finalizzata a modificare ed integrare la disciplina dei controlli sull'attività amministrativa al fine di semplificare e razionalizzare le procedure, evitare sovrapposizioni e duplicazioni delle forme di controllo e garantire appropriatezza, efficienza e miglioramento delle relative attività e dei servizi erogati. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi:

a) semplificare le forme di controllo anche mediante l'individuazione di sistemi di verifica certi e qualitativamente appropriati non ridondanti che utilizzino informazioni pubblicate per effetto di obblighi di legge, correlati tendenzialmente alla verifica della complessiva attività amministrativa e qualora collegati a attività settoriali, non parziali né ripetitivi;

b) semplificare le procedure anche mediante l'individuazione di un'unica fonte e di un'unica modalità di trasmissione dei dati e delle informazioni, riutilizzabile e aggiornabile, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di attività;

c) individuare le tipologie di controllo statale nei diversi settori dell'attività regionale e degli enti locali, armonizzando le forme di concreto esercizio in modo da garantire nell'ambito della procedura il contraddittorio tra le diverse amministrazioni, anche attraverso la previsione di una sede di risoluzione delle controversie sull'interpretazione della normativa oggetto di verifica e controllo;

d) programmazione delle attività di controllo statale sugli enti territoriali e locali attraverso la condivisione di un programma di attività in sede di Conferenza Unificata;

e) prevedere che tutti i flussi di informazioni attivati dalle amministrazioni statali in materia di personale dipendente delle Regioni e loro enti strumentali, degli enti del SSN, e degli enti locali, confluiscono in un'unica banca dati, accessibile agli enti.

Pur non essendo elaborate quali emendamenti si sottolineano le seguenti tematiche afferenti all'art. 13:

- chiarificazione del sistema delle fonti in materia di lavoro pubblico: legge statale, legge regionale, contrattazione collettiva;
- riarticolazione dell'architettura dei procedimenti di contrattazione collettiva nazionale e integrativa-aziendale;
- ruolo dell'ARAN.

MOTIVAZIONE

Si chiede di inserire una delega specifica per semplificare le procedure relative alla disciplina dei controlli dell'attività amministrativa al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni.

Dopo l'articolo 15 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali) è inserito il seguente:

Art. 15-bis (Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome)

- 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.**

MOTIVAZIONE

La proposta di emendamento è volta ad introdurre una clausola di salvaguardia degli ordinamenti delle autonomie speciali, al fine di garantire il rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, secondo i quali l'ordinamento e l'organizzazione degli uffici regionali e delle Province autonome spettano alla potestà legislativa ed amministrativa delle predette autonomie speciali.

Con particolare riferimento alle Province autonome lo Statuto speciale attribuisce alle medesime la competenza legislativa di tipo primario e la corrispondente potestà amministrativa, in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto; nonché di assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali; (articolo 8, n. 1, e n. 19, ed articolo 16 dello Statuto speciale, approvato con il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670); pertanto, come in tutte le materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva, in tali materie la competenza legislativa delle Province autonome incontra i limiti tassativamente individuati dallo Statuto speciale, tra cui specificamente le norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica oltre a quelli più generali dell'armonia con la Costituzione dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e del rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali (articoli 4 e 8 dello Statuto speciale). Inoltre, deve essere garantita l'applicazione della normativa di attuazione statutaria la quale prevede che la legislazione delle Province autonome deve essere adeguata solamente alle norme di principio costituenti limiti ai sensi dello Statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato, continuando, nel frattempo, a trovare applicazione (articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, recante Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).

ARTICOLO AGGIUNTIVO

ART. – MODIFICHE ALL'ARTICOLO 24 DEL DECRETO LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO NELLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214

Dopo il comma 15 bis dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, è inserito il seguente:

“15-ter. La disposizione di cui alla lett. a) del comma 15 bis si applica anche ai lavoratori dipendenti iscritti alle forme di previdenza esclusive”.

MOTIVAZIONE

L'emendamento si rende necessario in quanto con l'emendamento all'art. 24 del decreto legge 201 del 2011, approvato in data 13.12.2011, è stato inserito il comma 15 bis che introduce, alla lett. a) un regime particolare per lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni.

Alla lett. b) dello stesso comma è dettato un regime ulteriormente agevolato, le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni.

Entrambe le categorie quindi potranno conseguire il trattamento della pensione (di vecchiaia) anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni.

In sostanza si è previsto una deroga alla nuova disciplina, introdotta con il decreto 201/2011, per coloro che avessero nel 2012 un'anzianità contributiva pari a 35 anni e raggiungessero, secondo il regime delle quote, quota 96.

Tale regime agevolato di accesso al sistema pensionistico è però previsto per i soli lavoratori del settore privato mentre il suddetto regime delle quote, eliminato dalla Manovra, valeva per i “Lavoratori dipendenti pubblici e privati”.

Il governo che ha riconosciuto una fortissima penalizzazione per i lavoratori che nel 2012, secondo il vecchio regime, avrebbero maturato i requisiti per la pensione, ha posto rimedio solo per i lavoratori del settore privato che potranno andare in pensione a 64 anni mentre i lavoratori, uomini e donne, del settore pubblico andranno in pensione di vecchiaia non prima dei 66 anni e sei mesi.

Per le lavoratrici la differenza è poi macroscopica se si considera che con il nuovo regime le donne del settore privato potranno andare in pensione di vecchiaia con soli 20 di contributi mentre le donne del pubblico impiego potranno andare in pensione a 66 anni e sei mesi, o precedentemente solo con oltre 41 anni di contributi versati.

Il testo redatto dal legislatore nazionale presenta, quindi, gravi profili di illegittimità costituzionale dal momento che è contrario al principio di uguaglianza (artt. 3 e 38 della Costituzione); dopo aver ravvisato elementi di grave penalizzazione da parte delle nuove norme dettate dalla manovra in materia di pensioni per la categoria di lavoratori che, secondo il vecchio regime, avrebbero maturato i requisiti per andare in pensione nel 2012, appare alquanto discriminatorio introdurre successivamente una disciplina derogatoria solo per una parte dei lavoratori della suddetta categoria, vale a dire i lavoratori del settore privato, e non anche per quelli del settore pubblico. La disparità è poi inaccettabile nei confronti delle lavoratrici.

Roma, 16 ottobre 2014